

CONTRATTO

PROCEDURA APERTA, IN UNIONE D'ACQUISTO, AI SENSI DEGLI ARTT. 60 E 58 DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I., SUDDIVISA IN TRE LOTTI, PER LA FORNITURA DI EMOGASANALIZZATORI DA BANCO (LOTTO 1), DI EMOGASANALIZZATORI PORTATILI CON POSSIBILITÀ DI ESECUZIONE TEST URGENZA/EMERGENZA (LOTTO 2) E DI EMOGASANALIZZATORI DA BANCO PER SERVIZI DI DIALISI (LOTTO 3) IN NOLEGGIO SERVICE FULL RISK E DEI REAGENTI E CONSUMABILI ATTI AL LORO FUNZIONAMENTO PER LE NECESSITÀ DELLA ASL RIETI (CAPOFILA), DELLA ASL VITERBO E DELLA ASL ROMA 5. CIG DERIVATI: LOTTO 1 N. A02A59E0CC; LOTTO 2 N. A02A6055CA.

RINNOVO E MODICA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON L'O.E. ABBOTT S.R.L., AGGIUDICATARIO DEL LOTTO 2.

Rif. N. GARA: 8917586 - Lotto n. 2 – CIG DERIVATO: A02A6055CA

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale Rieti, C.F. e P.IVA n° 00821180577, con sede in RIETI Via del Terminillo n. 42 - CAP 02100 - nella persona del Direttore Amministrativo, per la stipula del presente contratto;

E

l'operatore economico _____ (di seguito
l'aggiudicatario), con sede in _____ Via
_____, codice fiscale _____
partita IVA _____, rappresentato da
_____ nato/a a _____ il _____

in qualità di legale rappresentante dell'operatore economico medesimo e stipula in nome, per conto ed interesse di essa

Di seguito "le Parti",

convengono a quanto di seguito riportato.

PREMESSO CHE

- con deliberazione n. 115/D.G.F.F./2023 del 02/03/2023 l'Azienda Sanitaria Locale di Rieti, in qualità di capofila, ha indetto, conformemente alle disposizioni dettate dal D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50, procedura di gara, in Unione d'Acquisto, dell'area Aggregata "1" nell'interesse della medesima ASL di Rieti (capofila), della ASL Roma 5 e dell'ASL di Viterbo, suddivisa in tre lotti, per l'affidamento di emogasanalizzatori da banco/ di emogasanalizzatori portatili con possibilità di esecuzione test urgenza/emergenza/ di emogasanalizzatori da banco per servizi di dialisi in noleggio *service full risk* e di reagenti e consumabili atti al loro funzionamento, per la durata di 24 mesi, rinnovabili per mesi 12;
- con deliberazione n. 225/DGFF/2023 del 22/03/2023, sono state approvate le modifiche al Disciplinare di gara, Capitolato Speciale d'Appalto, Prospetto Fabbisogni e Requisiti Minimi del Lotto 1 allegato al CSA e Schema di offerta economica del Lotto 1;

- con deliberazione n. 586/C.S./2023 del 30/11/2023, l'ASL di Rieti ha aggiudicato alla società ABBOTT S.R.L. con socio unico, in seguito denominata anche "Appaltatrice", il lotto n. 1 avente ad oggetto la fornitura di "Emogasanalizzatori da banco a in noleggio service full risk e di reagenti e consumabili atti al loro completo funzionamento per le esigenze dei reparti ospedalieri e territoriali dei reparti ospedalieri e territoriali di ASL Rieti, ASL Viterbo e ASL Roma a 5 " della procedura suddetta;
- con atto deliberativo n. 384/C.S. del 23/04/2024, di aggiornamento tecnologico strumentale, senza alcun aggravio di spesa, di n. 10 (dieci) strumentazioni Abbott i-STAT Wi- Fi, sulle 21 oggetto di fornitura a seguito di aggiudicazione del Lotto, con n. 10 (dieci) strumentazioni di ultima release Abbott i-STAT Alinity per i seguenti reparti: Dialisi, Malattie infettive, Medicina, UTIC, Emodinamica, MURG, Nido, Sala Parto, Rianimazione e Dialisi Magliano;
- con atto determinativo n. 79 del 10/01/2025, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 1, lett b), in combinato disposto con i suoi commi 4 e 7, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. *ratione temporis*, per le sopravvenute necessità di approvvigionamento di test diagnostici in vitro per il monitoraggio dell'effetto anticoagulante di eparina ad alto dosaggio con caolino per le specifiche esigenze cliniche dell'UTIC della UOC Cardiologia del Presidio Ospedaliero di Rieti, che ha comportato un incremento di spesa (presunto), al netto dell'iva al 22%, di €5.040,00, sino alla scadenza naturale del contratto iniziale in data 23/06/2026 (salvo esercizio dell'opzione di rinnovo per 12 mesi del contratto originario/principale e salvo altro, come da lex specialis di gara);
- con atto determinativo n. 237 del 29/01/2025, ai sensi dell'art. 106, comma 12, in combinato disposto con i suoi commi 1, lett c) e 2, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. *ratione temporis* - per la fornitura di un'ulteriore emogasanalizzatore portatile con possibilità di test urgenza/emergenza per le specifiche esigenze della UOSD Medicina Penitenziaria presso la Casa Circondariale di Rieti, che ha comportato un ulteriore incremento di spesa (presunto), al netto dell'iva al 22%, di €2.975,00, per canoni di noleggio service full risk, sino alla scadenza naturale del contratto iniziale, in data 23/06/2026, (salvo esercizio dell'opzione di rinnovo per 12 mesi del contratto iniziale, e salvo altro, come da lex specialis di gara);
- con atto determinativo n. 1479 del 04/07/2025, ex art. 106, comma 1, lettera a) del D.lgs. 50/2016 (*ratione temporis*) del contratto (CIG n. A02A6055CA), di aggiornamento dei codici prodotto dei dispositivi offerti, alle medesime condizioni contrattuali, economiche e qualitative di fornitura;
- con atto determinativo n. 1712/2025 del 31/07/2025 di modifica – ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. *ratione temporis* - per la fornitura di ulteriori n. 15 emogasanalizzatori portatili con possibilità di test urgenza/emergenza e tests PT/INR , con conseguente incremento di spesa per canoni di noleggio service full risk e reagenti, sino alla scadenza naturale del contratto iniziale, in data 23/06/2026 (salvo esercizio dell'opzione di rinnovo per 12 mesi, e salvo altro, come da lex specialis di gara), di €74.625,00 + iva al 22%;
- i provvedimenti interni richiamati dal presente contratto sono conservati in formato elettronico acquisito digitalmente nel sistema informativo aziendale e che, pertanto, non è necessario allegare tali provvedimenti al contratto ma è sufficiente richiamare i medesimi quali parte integrante del contratto stesso;

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara, il Capitolato speciale d'Appalto e tutti gli elaborati che la costituiscono, l'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l'Offerta Economica, sono da intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati.

2. L'esecuzione del servizio oggetto del rapporto contrattuale è, pertanto, regolato:

- dalle clausole del presente contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Operatore economico relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dalle clausole del Capitolato Tecnico Speciale d'Appalto, nonché ogni altro atto della "*Procedura aperta telematica ai sensi degli artt. 58 e 60, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di emogasanalizzatori da banco, di emogasanalizzatori portatili con possibilità di esecuzione test urgenza/emergenza, di emogasanalizzatori da banco per servizi di dialisi in noleggio service full risk e di reagenti e consumabili atti al loro funzionamento, per la durata di 24 mesi, rinnovabili per mesi 12 e prorogabili di un ulteriore periodo massimo di 6 mesi ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 co. 11 del codice (c.d. proroga tecnica), espletata in forma aggregata, nell'interesse delle aziende afferenti all'area aggregata 1, ASL Roma 5, ASL di Viterbo e ASL Rieti (Capofila)*";
- dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per la Azienda Sanitaria contraente, di cui l'operatore economico dichiara di avere esatta conoscenza;
- dal Codice Civile, dal Codice Penale, dal Codice delle leggi antimafia e dalle altre disposizioni normative, nazionali e regionali, attualmente vigenti in materia contrattuale.

Articolo 2

Oggetto del contratto

1. L'Azienda Sanitaria Locale di Rieti contraente affida ad **ABBOTT S.R.L.** la fornitura di cui al Lotto n. 2, avente ad oggetto la fornitura di *Emogasanalizzatori da banco in noleggio service full risk e di reagenti e consumabili atti al loro completo funzionamento per le esigenze dei reparti ospedalieri e territoriali di ASL committente* della gara di che trattasi n. 8917586, espletata, in forma aggregata, in unione d'acquisto per la Asl Roma 5, la Asl Viterbo e la Asl Rieti capofila dell'Area aggregata Lazio 1.

2. Con il presente contratto l'Operatore economico si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Azienda Sanitaria contraente ad eseguire la fornitura di emogasanalizzatori portatili con possibilità di esecuzione di test urgenza/emergenza in noleggio service full risk e dei reagenti e consumabili atti al loro funzionamento, di cui al punto 1, così come dettagliatamente descritto nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica.

Articolo 3

Durata del contratto

1. La durata del presente contratto è fissata in mesi 12 (dodici) a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

Articolo 4

Importo del contratto

L'importo complessivo del rinnovo del lotto di riferimento è di € 265.210,00 (IVA esclusa), cioè di €323.556,20 (IVA compresa)

Articolo 5
adeguamento prezzi

così come stabilito dall'art. 13 del capitolato di gara, per il periodo di rinnovo, si riconosce l'adeguamento dei prezzi, per i prodotti di seguito elencati, con un aumento pari al 2,7% per il codice 09P9025 e 3,6% per i codici 03P8825, 03P8525 e 09P3125, tale da comportare un aumento dei prezzi a confezione come da tabella sotto riportata:

Codice	Descrizione	Conf.to	Prezzo conf. attuale + iva	Nuovo prezzo conf. + iva
03P8825	CG8+ (NA, K, ICA, GLUC, HCT, HGB*, PH, PCO2, PO2, TCO2*, HCO3*, BE*, SO2*)	25	125,00 €	130,00 €
03P8525	CG4+ (LATTATO, PH, PCO2, PO2, TCO2*, HCO3*, BE*, SO2*)	25	125,00 €	130,00 €
03P9025	CTNI	25	136,25 €	140,00 €
09P3125	CHEM8+ (NA, K, CL, TCO2*, GAP ANIONICO*, ICA, GLUC, BUN, CREA, HCT, HGB*)	25	135,00 €	140,00 €

Articolo 6
Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico dell'Operatore economico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all'art.5 tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
2. L'Operatore economico garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, con particolare riferimento al Capitolato Tecnico ed agli atti presentati dall'Operatore economico in sede di gara (Offerta tecnica) migliorativi, impiegando tutte le attrezzature ed il personale necessario per la loro realizzazione, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 9 o la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 10 del presente contratto.
3. L'Operatore economico si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Azienda Sanitaria contraente da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Articolo 7
Penali

In caso di inadempimento contrattuale si applicano le penali previste dall'art. 23 del capitolato, al quale le parti rinviano.

Articolo 8
Risoluzione del contratto

La risoluzione del contratto è disciplinata dalle disposizioni previste dall'art. 24 del capitolato, al quale le parti rinviano.

Il presente contratto viene stipulato, data l'urgenza di provvedere all'attivazione del servizio di che trattasi, nelle more dell'esito dei controlli antimafia, di talché esso è sottoposto a condizione risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. nel caso in cui pervenga, in qualunque momento, comunicazione attestante, a carico della parte Appaltatrice medesima, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione e di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 o la sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa. Nel caso in cui si verifichi l'ipotesi sopra descritta il la Stazione Appaltante recederà dal contratto, ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159 citato.

Articolo 9

Recesso

Il recesso è disciplinato dalle disposizioni previste dall'art. 26 del capitolato, al quale le parti rinviano.

Articolo 10

Fatturazione e pagamenti

1. In materia di fatturazione e pagamenti si applica l'art. 27 del capitolato tecnico speciale d'appalto.
2. La fatturazione e le modalità di pagamento sono specificate nel Regolamento approvato con Decreto del Commissario ad acta n. U00032 del 30/01/2017 "Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata – modifiche al DCA U00308 del 3 luglio 2015", da considerarsi parte integrante del presente Contratto, come successivamente modificato con DCA n. 247 del 02/07/2019.
3. Resta tuttavia espressamente inteso che per nessun motivo, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Operatore economico può sospendere l'erogazione del servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel Contratto. L'Operatore economico che procederà ad interrompere arbitrariamente le prestazioni contrattuali sarà considerato diretto responsabile degli eventuali danni causati all'Azienda e dovuti a da tale interruzione.

Articolo 11

Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. L'Operatore economico assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente Contratto.
2. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i.

Articolo 12

Trasparenza

1. L'Operatore economico espressamente ed irrevocabilmente:
 - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
 - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione del presente servizio rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Operatore economico non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Operatore economico, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 13

Adempimenti legge anticorruzione

L'Operatore economico assume gli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dall'art.53, comma 16-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165 introdotto dalla legge 6 novembre 2012 n.190 e attesta, pertanto, di non aver sottoscritto contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Articolo 14

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Ai sensi di quanto previsto dalle leggi in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale.

2. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

6. è parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegato, l'atto di nomina del responsabile esterno del trattamento dei dati personali.

Articolo 15

Codice di Comportamento

1. L'Operatore economico assume l'obbligo di osservare le disposizioni dettate dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda Sanitaria ASL Rieti.

2. Il predetto documento costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, pur non allegato materialmente.

3. L'Operatore economico, sottoscrivendo il presente atto, dichiara di averne preso particolareggiata e completa conoscenza.

4. L'Operatore economico, in caso di violazione delle disposizioni dettate dal suddetto Codice da parte dei propri dipendenti e collaboratori, assume l'obbligo di adottare i provvedimenti necessari a rimuovere la situazione di illegalità e a prevenirne la reiterazione.

5. La mancata osservanza dell'obbligo di cui al precedente comma 4, costituisce causa di risoluzione del contratto, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto di risarcimento degli eventuali danni subiti.

Articolo 16

Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico dell'Operatore economico tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla fornitura ed agli ordini di consegna ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico all'Azienda Sanitaria contraente per legge.

Articolo 17
Foro competente

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 133, comma 1, lett. e), D. Lgs. 104/2010, per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Operatore economico e l'Azienda Sanitaria contraente, per l'Azienda Sanitaria contraente è competente in via esclusiva il Foro di _____

Il presente contratto è firmato digitalmente dai rappresentanti delle parti, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii. - "Codice Amministrazione Digitale".

Letto approvato e sottoscritto,

Rieti/Milano li di della sottoscrizione digitale

AZIENDA SANITARIA DI
Il Direttore Amministrativo

ABBOTT S.R.L.
Il Legale Rappresentante

Il sig. _____ in qualità di Legale rappresentante della _____ dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti di legge, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto: Articolo 2 Documenti facenti parte integrante del contratto e ad esso allegati, Articolo 5 Importo del contratto, Articolo 6 Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità, Articolo 7 Cauzione definitiva, Articolo 8 Polizza assicurativa, Articolo 9 Penali, Articolo 10 Risoluzione del contratto, Articolo 11 Recesso, Articolo 12 Fatturazione e pagamenti, Articolo 14 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa, Articolo 15 Trasparenza, Articolo 16 Adempimenti legge anticorruzione, Articolo 17 Trattamento dei dati personali, Articolo 18 Codice di Comportamento, Articolo 19 Oneri fiscali e spese contrattuali, Articolo 20 Foro competente.

Letto approvato e sottoscritto

ABBOTT S.R.L.

Il Legale Rappresentante